

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 778

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale
operanti nel Mezzogiorno d’Italia e nelle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore turistico costituisce un importante strumento per i responsabili della politica economica nazionale e regionale per favorire lo sviluppo economico di intere aree. Difatti, da un lato il settore turistico attrae spesa dall'estero, dall'altro genera forti legami all'interno dell'economia di un'area o di un intero Paese, così che l'impatto indiretto della spesa iniziale è esteso. In Italia l'impatto diretto e indiretto di una spesa turistica aggiuntiva sulla produzione effettiva nazionale è pari a 1,7 volte la spesa iniziale; inoltre la circostanza che il settore turistico sia un settore ad alta intensità di lavoro implica che esso può attivare occupazione aggiuntiva in un arco di tempo relativamente breve.

Ne discende che nelle aree più povere (quali ad esempio molte zone del Mezzogiorno), che godono generalmente di attrazioni turistiche naturali, il turismo è uno dei pochi settori in cui esse possono godere di un vantaggio comparativo rispetto alle aree più ricche, avendo a disposizione una maggior quantità di occupati potenziali.

Da tempo sono al centro dell'iniziativa legislativa provvedimenti a favore del settore turistico. Tale settore, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori, conosce una certa espansione grazie alla rivalutazione dei beni ambientali, storici e archeologici presenti in gran numero nella parte meridionale del nostro Paese. Tuttavia, le enormi potenzialità di un settore trainante dell'economia nazionale non appaiono, nel Sud, ancora del tutto dispiegate. A ciò concorrono varie cause, che possono consistere sia nella persistenza di fattori ambientali che in ritardi strutturali.

Uno dei problemi è l'insufficiente utilizzo degli impianti ricettivi, mentre sarebbe auspi-

cabile una presenza turistica costante durante tutto l'anno e non solo in determinati periodi. Tale affermazione è confermata dai dati relativi alle presenze nelle zone a maggiore vocazione turistica, da cui risulta un sottoutilizzo della disponibilità dei posti letto nelle strutture alberghiere.

Il Mezzogiorno e le isole minori potrebbero essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò non accade e che invece le presenze si concentrano solo in determinati periodi dell'anno.

I prezzi sono alti in base ai costi aziendali, dovendo gli alberghi - e le altre aziende del settore - sostenere anche costi aggiuntivi, quali il riscaldamento o l'animazione giornaliera, per supplire alle carenze degli enti locali che concentrano le iniziative culturali nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Particolarmente pesante è soprattutto l'incidenza del costo del lavoro, che pesa per il 50 per cento sui costi totali di gestione. È su questo punto che è possibile dare vita ad iniziative tese a rendere più competitive le aree turistiche meridionali, in particolare le aziende aventi carattere stagionale.

Il presente disegno di legge prevede una defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il 31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende stagionali che propongono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali.

Lo scopo di tale intervento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed ex-

traeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefici proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.

Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dalle agevolazioni contributive previste dal presente disegno di legge, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali è prolungato il rapporto di lavoro stagionale.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, per le aziende turistiche a carattere stagionale che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato per un periodo non superiore a sette mesi, la possibilità di prorogare i rapporti lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che le medesime aziende debbano versare all'INPS i relativi contributi e senza che l'azienda perda il carattere stagionale. Lo stesso articolo prevede che tali agevolazioni siano concesse anche nelle aziende che anticipino la data di apertura rispetto all'anno precedente.

L'articolo 2 stabilisce che la data di apertura e quella di chiusura saranno assunte a riferimento per l'intero triennio.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i limiti temporali entro i quali sono applicabili le agevolazioni.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per le aziende di notificare all'INPS il periodo di tempo in cui intendono restare aperte e l'elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o l'assunzione anticipata.

L'articolo 6 stabilisce che le aziende possono usufruire delle agevolazioni per un periodo non superiore a tre anni. Al comma 2 si prevede che, al termine del triennio, le aziende possono optare per il carattere annuale della propria attività, usufruendo per un altro biennio della agevolazione contributiva, versando il 50 per cento dei contributi dovuti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura delle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive, trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente, tenendo conto dei risparmi conseguiti dallo stesso Istituto dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è prorogato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aziende turistiche a carattere stagionale)

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, come definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che hanno assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

Art. 2.

(Riferimento)

1. La data di apertura, di cui all'articolo 1, comma 2, e la data di chiusura, di cui all'articolo 4, sono assunte a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3.

(Limiti dell'agevolazione)

1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

2. Restano, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, a carico del lavoratore, la quota di contribuzione a favore dell'INPS.

Art. 4.

(Durata del beneficio)

1. I benefici di cui all'articolo 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

Art. 5.

(Obblighi delle aziende)

1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorial-

mente competenti una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno due mesi, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

Art. 6.

(Scadenza)

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge per un triennio.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare del trasferimento all'INPS, di cui al comma 1, è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavora-

tori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del medesimo articolo 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

4 A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.

